



COMUNE DI MERGOSCIA

Tel. 091 745 12 23
Fax. 091 745 03 35

Email: mergoscia@bluewin.ch
ccp: 65-1016-2

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI

Il Municipio di Mergoscia,

richiamati l'art. 192 della LOC, l'art. 4 della Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008 e l'art. 4 del Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009

ORDINA

Art. 1 - Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di fr. 50.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Mergoscia.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

Art. 2 – Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 3 – Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art.4 – Modalità di riscossione

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della fattura e devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.

Eventuali contestazioni potranno essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 5 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

Contro la presente decisione è dato ricorso al lodevole Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

J. Bianconi Maurer

S. Dellamora



Pubblicazione: dal 30 aprile al 30 maggio 2014

RM 68/28.04.2014